

Repertorio n.ro 35722

Raccolta n.ro 16353

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattordici novembre duemilaventiquattro in Eboli alla Via
XXIV Maggio n.ro 10, nel mio ufficio secondario

Il 14 novembre 2024

Innanzi a me dott. STEFANO CAMPANELLA, Notaio in Roccadaspide,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Salerno, Vallo della Lucania e Nocera Inferiore,

sono presenti

ONORATO Vincenzo, nato a Battipaglia (SA) il 27 febbraio 1958,
con domicilio in Salerno Viale delle Ginestre N. 46, Codice
Fiscale NRT VCN 58B27 A717 J;

MUSELLA Massino, nato a Salerno il 21 luglio 1964, con
domicilio in Salerno Via Alberto Pirro N. 26, Codice Fiscale
MSL MSN 64L21 H703 D;

CARDITO Paolo, nato a Salerno il 23 luglio 1963, con domicilio
in Salerno Via Coda Notari N. 5, Codice Fiscale CRD PLA 63L23
H703 G;

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità
personale io Notaio sono certo convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita tra i comparenti un'associazione denominata
"ITALY' AMO" e che, ricorrendone i presupposti per
l'iscrizione del registro degli enti del terzo settore si

denominerà "ITALY' AMO ASSOCIAZIONE ETS"

ARTICOLO 2

La sede principale dell'associazione è in Salerno Via Pirro n.ro 26.

ARTICOLO 3

La durata dell'associazione è al 31 dicembre 2054 (trentennale).

ARTICOLO 4

L'associazione ha per scopo quanto indicato all'art. 3 dello statuto predisposto dalle parti e che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 5

Le spese di funzionamento generale saranno coperte dai partecipanti in proporzione della loro partecipazione.

L'Organo Amministrativo provvederà a formulare periodici preventivi, in base ai quali i partecipanti saranno tenuti alle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio a rendiconto annuale.

ARTICOLO 6

Le quote di partecipazione dei componenti dell'associazione sono così determinate:

euro 300,00 ciascuno per complessivi euro 900,00 costituenti il fondo iniziale.

ARTICOLO 7

L'associazione è regolata dalle leggi vigenti in materia,

dalle norme regolanti il funzionamento contenute nello statuto predisposto dalle parti e che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 8

L'amministrazione ordinaria e straordinaria sono affidate per la durata di tre anni ad un consiglio direttivo composto da tre componenti.

A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati i comparenti MUSELLA Massimo, quale Presidente, ONORATO Vincenzo, Vice Presidente e CARDITO Paolo, Segretario.

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio vengono affidate per la durata di tre anni al Presidente designato nella persona del signor Massimo MUSELLA, sopra generalizzato, che accetta dichiarando che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza.

Al Consiglio direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 9

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti sono a carico dei comparenti.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Di questo atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli uno per facciate quattro, ho dato lettura alle parti che lo approvano.

Sottoscritto alle ore dodici

F.to ONORATO Vincenzo, MUSELLA Massino, CARDITO Paolo

Stefano CAMPANELLA Notaio

Segue allegato "A"

Allegato "A" all'atto Racc. n.ro

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "ITALY' AMO"

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

L'Associazione è denominata "ITALY' AMO; ricorrendone i presupposti per l'iscrizione del registro degli enti del terzo settore si denominerà "ITALY' AMO ASSOCIAZIONE ETS"; d'ora in avanti la "Associazione"

ARTICOLO 2

SEDE

L'Associazione ha sede in Salerno alla via Pirro n.ro 26.

Essa potrà istituire sedi secondarie.

ARTICOLO 3

OGGETTO E SCOPO

L'Associazione, non avente scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e culturali ed opera per la promozione dell'informazione e della sensibilizzazione di temi riguardanti la cultura, la valorizzazione delle attività imprenditoriali distintesi nei territori nazionali ed all'estero, oltre la promozione di prodotti alimentari e non,

espressione di diverse imprenditorie ubicate nei territori regionali italiani.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o prevalente dell'attività di:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

A tali fini l'Associazione può anche in via secondaria e strumentale svolgere le seguenti attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale:

- promuovere iniziative di cooperazione nel campo della cultura, dell'imprenditoria del territorio e delle politiche giovanili attraverso la gestione di servizi attinenti allo scopo sociale;
- istituire un osservatorio permanente delle realtà imprenditoriali dei territori che individui particolari eccellenze dei territori nazionali ed internazionali meritevoli di valorizzazione e riconoscimento;

- svolgere ed organizzare, in proprio o in collaborazione con altri organismi, seminari, assemblee, incontri, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, dibattiti, conferenze, convegni, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle pari opportunità e sulle problematiche ad esse connesse;
- svolgere ed organizzare, in proprio o in collaborazione con altri organismi, un premio (riconoscimento) su territorio regionale, nazionale ed internazionale;
- istituire borse di studio e concorsi a premi tendenti a favorire programmi di studio e di ricerca attinenti agli scopi dell'Associazione;
- promuovere accordi di cooperazione e scambio di esperienze con altre associazioni nazionali ed internazionali, elaborare, realizzare e gestire iniziative ed eventi, servizi e progetti nel campo culturale e della formazione di chiunque sia impegnato in attività di cui agli scopi suindicati, nonché svolgere tutte le attività necessarie ad essi collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e dalle direttive e Regolamenti dell'Unione Europea in materia di riconversione, e qualificazione personale;
- pubblicare una rivista-bollettino, informativa delle attività svolte dall'Associazione; pubblicare e diffondere scritti ritenuti di rilevante interesse culturale, materiale audiovisivo, filmati ed altro materiale attinente agli scopi

ed alla diffusione delle attività dell'Associazione.

Quest'ultima, attraverso i suoi organi, si propone anche come interlocutrice fra le istituzioni e la realtà sociale, nonché come attiva collaboratrice delle istituzioni stesse fornendo consulenze e progetti su temi della cultura, e tutto ciò che riguarda l'ambito degli scopi suddetti;

- realizzare in Italia ed all'estero scambi culturali, svolgere ricerche e sperimentazioni innovative, fornire consulenze, anche in base a commesse esterne, sulla formazione in funzione dell'attuazione degli scopi prefissi.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica e/o privata oppure associarsi con altre istituzioni.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, e comunque in via non prevalente.

Tutte le "attività diverse" dell'Associazione devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore", di seguito anche detto "CTS")

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, eventi o campagne di

sensibilizzazione, potrà altresì promuovere raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La raccolta di fondi deve essere svolta secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 7 del CTS

ARTICOLO 4

Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione può avvalersi della attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti ad eventuali enti Associati.

L'Associazione può altresì assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto dell'art. 16 del CTS, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore, solo quando sia necessario ai fine dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

I Volontari possono essere iscritti in apposito Registri dei Volontari.

ARTICOLO 5

DURATA

L'Associazione ha durata trentennale e scadrà il 31 dicembre 2054, rinnovabili con delibera assembleare.

ARTICOLO 6

ASSOCIATI DIRITTI ED OBBLIGHI.

Sono membri dell'Associazione (d'ora dinnanzi gli associati) i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo della Associazione nonché i soggetti che, secondo lo statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- b) Associati Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità e dei loro comportamenti che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.
- c) Associati ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti.

Si precisa che ogni menzione fatta nel presente statuto, agli Associati senz'altra aggettivazione, riguarda indistintamente gli Associati di qualsiasi categoria.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione morte o estinzione dell'Associato (o

altre cause di cessazione previste dalla Normativa applicabile).

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno tre persone fisiche oppure di almeno due Associazioni di Promozione Sociale.

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo statuto e dalla Normativa applicabile.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

L'esercizio dei diritti degli Associati e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero dal presente Statuto.

Gli Associati non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell'Assemblea che approva il bilancio.

ARTICOLO 7

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi in caso di ammissione ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne ed osservarne lo Statuto.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di trenta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della domanda la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata con esplicitazione delle ragioni del diniego di ammissione.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Il Consiglio Direttivo è facoltizzato ad approvare un

regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

ARTICOLO 8

RECESSO DELL'ASSOCIATO

Qualunque Associato può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, notificata al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento della sua efficacia. In particolare l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

E' escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

ARTICOLO 9

ESCLUSIONE dell'ASSOCIATO

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dall'Associazione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi, quali:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;
- b) violazione delle norme statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa.

Qualora l'associato, per il quale è proposta l'esclusione, sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento, della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'associato escluso, a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi all'Assemblea dei Soci.

Qualora sia proposta l'impugnazione all'Assemblea dei Soci:

a) l'Assemblea decide immediatamente se mantenere l'associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'Organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'imputazione, l'associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione dell'Assemblea dei soci.

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'associato si trovi.

L'associato, del quale sia stata deliberata l'esclusione, è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata.

ARTICOLO 10

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E PERSONALITA' GIURIDICA

L'associazione, qualora riterrà opportuno procedere in tal

senso, in deroga al d.p.r. n. 361 del 10/2/2000, potrà procedere ad acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, nel rispetto dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117 del 3/7/2017.

Ai fini dell'iscrizione del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore il patrimonio non potrà essere inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila).

ARTICOLO 11

ENTRATE

L'Associazione finanzia le proprie attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il** percepimento della Quota Annuale;
- b) il** percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del Patrimonio dell'Associazione;
- c) gli** apporti degli associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'associazione;
- d) i** redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- e) gli** introiti di qualsiasi natura (pubblica o privata) conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- f) gli** eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- g) i** proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- h) le** elargizioni di soggetti diversi dagli associati, non

specificamente destinate ad incremento del patrimonio dell'associazione;

i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 12

Quota Iniziale e Quota Annuale

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al premio versamento di una somma di danaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (Quota Iniziale).

Ogni Associato è obbligato, per ciascuno esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la Quota Annuale)

Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico Regolamento inerente alle predette Quote.

ARTICOLO 13

RACCOLTA FONDI e RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche

attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 7, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso d'interesse non deve essere superiore al tasso minimo prescritto dalla Normativa applicabile diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore, esso si intende ridotto nei limiti del detto tasso minimo diminuito di un punto percentuale.

ARTICOLO 14

IRRIPETIBILITA' DI APPORTI E VERSAMENTI

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da un qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo statuto o dalla Normativa applicabile; né in particolare attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio, che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 15

INCREMENTO del PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

a) per effetto di apporti degli Associati destinati ad

incremento del patrimonio;

b) per effetto di elargizioni di soggetti diversi dagli Associati destinati ad incremento del patrimonio;

c) per effetti di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;

d) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio di quella parte di entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività dell'Associazione;

e) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 16

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo è tenuto alla salvaguardia del patrimonio; all'uopo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisce e adotta senza indugio ogni provvedimento occorrente prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo i criteri di prudenza, perizia e diligenza

ARTICOLO 17

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e

avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

ARTICOLO 18

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati (d'ora d'innanzi l'Assemblea);
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora d'innanzi il Presidente) ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora d'innanzi il Vice Presidente);
- il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora d'innanzi il Segretario)
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge o in caso di volontaria istituzione;
- il Revisore legale, nei casi previsti dalla legge o in caso di nomina volontaria.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 19

ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni Associato ha diritto di intervenire in Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 Aprile) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nomina ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore legale e ne dispone la revoca;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'associazione e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento

dell'attività dell'Associazione, eccezion fatta per quelli eventualmente demandati dallo Statuto al Consiglio Direttivo;

- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- delibera su ogni altra materia attribuita dallo statuto e dalla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 20

Convocazione e funzionamento Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 20% del numero complessivo degli Associati, o dai due quinti dei Consiglieri. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata e si svolge di regola nel territorio della Provincia di Salerno.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente almeno l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza spedita a tutti gli Associati all'indirizzo di posta elettronica risultante dal Libro degli Associati, nonchè ai Consiglieri e ai membri

dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

L'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In mancanza di convocazione l'Assemblea è comunque validamente costituita ed idonea a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo (ove nominato);

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediate delega. La delega può essere conferita solamente ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima ed in seconda convocazione.

Le deliberazioni avente a oggetto l'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri aventi la qualità di Associati non hanno diritto di voto.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

A) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di una apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati della votazione;

B) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

C) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

D) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla simultanea votazione sugli

argomenti all'ordine del giorno;

E) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza, scegliendolo tra i consiglieri, il Segretario e in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Associato

ARTICOLO 21

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Competenze, composizione, funzionamento

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla amministrazione dell'Associazione;

Al Consiglio Direttivo compete di:

- a)** nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Presidente ed il Segretario e disporne la revoca;
- b)** di gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c)** compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;

d) approvare la bozza del bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

e) deliberare in ordine all'ammissione o all'esclusione degli associati

f) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spetta la nomina del Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate dagli Associati che non abbiano la natura di persone fisiche.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere, e se nominati, decadono, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I Consiglieri durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla più prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto, in luogo del consigliere cessato, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di Controllo (ove nominato). La convocazione è fatta con avviso spedito mediante posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedito a tutti i componenti del

Consiglio Direttivo ed ai membri dell'organo di Controllo, se nominato. almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente, in mancanza dal consigliere più anziano.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi per tali le operazioni di valore superiore ad euro 15.000,00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le decisioni del Consiglio Direttivo che siano adottate con il

voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dall'Organo di controllo, se nominato. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento membri del Consiglio Direttivo. In tal caso è necessario che:

A) sia consentito al presidente dell'Adunanza, anche a mezzo di una apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati della votazione;

B) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

C) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

D) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla simultanea votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

E) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Adunanza e il soggetto verbalizzante.

La responsabilità dei Consiglieri del Consiglio Direttivo è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 22

PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a)** effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b)** verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione; promuovere la modifica dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c)** convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d)** predisporre la bozza del bilancio d' esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e)** rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in

giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

f) attribuire, ove necessario ed opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a terzi estranei al Consiglio Direttivo.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta. In casi eccezionali di necessita ed urgenza può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ARTICOLO 23

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 24

IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della società.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, eccezion fatta per quelle dell'organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un notaio nei casi previsti

dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del libro Verbali delle Assemblee, del libro Verbali del Consiglio Direttivo, del libro Verbali del Comitato Esecutivo, e del libro degli Associati.

ARTICOLO 25

IL TESORIERE

Il tesoriere:

- a)** Cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b)** Effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili,
- c)** Predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio direttivo.

ARTICOLO 26

ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'organo di controllo si rende obbligatoria solo quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti patrimoniali di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

L'organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori

Effettivi, a uno dei quali viene attribuita la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato, nei casi previsti dalla legge, un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;

oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori effettivi e almeno uno dei Controllori

Supplenti devono appartenere ad una qualsiasi delle seguenti categorie

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del lavoro; oppure:
- soggetti avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all'organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio di Controllori (e due Controllori supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllore, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile.

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società eventualmente controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale

che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori legali

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del lavoro oppure nella loro qualità, di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Per la durata in carica ed il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I componenti sono rieleggibili.

ARTICOLO 27

COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di Controllo:

a) Vigila sull'osservanza della Normativa applicabile e dello Statuto;

b) Vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) Vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili;

d) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul concreto funzionamento;

e) Esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del Codice del Terzo Settore;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedervi anche i suoi singoli membri) ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle Adunanze dell'Assemblea del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Revisori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro del Collegio più anziano. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Non sono ammessi il voto per delega ed il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che:

A) sia consentito al presidente dell'Adunanza, anche a mezzo di una apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati della votazione;

B) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i

nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

C) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

D) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla simultanea votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

E) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Adunanza ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 28

ESERCIZIO DELLA FUNZIONE di REVISIONE LEGALE

La nomina Di un revisore legale dei conti si rende obbligatoria solo quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti patrimoniali di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

ARTICOLO 29

RESPONSABILITA' DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO e DEL

REVISORE LEGALE

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 30

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

Entro il 1° OTTOBRE di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; ENTRO IL SUCCESSIVO 1° APRILE il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio CONSUNTIVO da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 31

SCRITTURE CONTABILI E LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa applicabile.

Oltre alla tenuta dei libri contabili prescritti dalla Normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- A) il libro degli associati;**
- b) il Registro dei Volontari;**
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;**
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.**

Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il libro degli Associati. Il registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

Il libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie di essi.

Il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Il libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Comitato

Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Il libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dell'Organo di Controllo Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

ARTICOLO 32

ESTINZIONE E SCOGLIMENTO; DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta della legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 33

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo Statuto o in dipendenza dei rapporti tra gli associati e tra essi e l'associazione, l'Organo Amministrativo, o l'Organo di controllo e nominato, che per disposizione di legge

inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede la società.

L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti.

F.to ONORATO Vincenzo, MUSELLA Massino, CARDITO Paolo

Stefano CAMPANELLA Notaio